

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 00205/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 205 del 2020, proposto da Monica Bombarda, rappresentata e difesa dagli avvocati Valentina Piraino e Chiara Petrucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Valentina Piraino in Roma, via S. Tommaso d'Aquino 104;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Torino, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione

- del Decreto dell'Ufficio V – Ambito territoriale di Torino, firmato dal Dirigente Stefano Suraniti, AOOUSPBA.REGISTRO UFFICIALE.U.0000273 del 17.01.2020, nella parte in cui decreta la cancellazione con effetto retroattivo

dell'odierna ricorrente Sig.ra Bombarda Monica, già inserita con riserva, dalle Graduatorie ad esaurimento per la Provincia di Torino per la scuola dell'Infanzia e Primaria, disponendo altresì che i dirigenti delle Istituzioni scolastiche provvedano alla revoca dei contratti a tempo determinato e indeterminato;

- del Decreto dell'Ufficio V – Ambito territoriale di Torino, firmato dal Dirigente Stefano Suraniti, AOOUSPBA.REGISTRO UFFICIALE.U.0000314 del 21.01.2020, nella parte in cui dispone “la nullità dell'atto di individuazione dalle GAE (rectius atto di nomina) di questo ambito territoriale prot. n. 5835 03.01.03 del 20.08.2018 per l'immissione in ruolo della docente Bombarda Monica... prov. BG nella scuola dell'Infanzia con decorrenza dall'a.s. 2018/2019 ...” e la nullità del contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato, convertendo altresì tale contratto, stipulato dalla ricorrente in data 06.09.2018, in contratto a tempo determinato con scadenza al 30.06.2020;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale, anche di estremi ignoti, che sin d'ora ci si riserva di impugnare

previa declaratoria in via cautelare

del diritto della ricorrente all'annullamento dei sopracitati provvedimenti ed al reinserimento nelle Graduatorie ad esaurimento per la provincia di Torino.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza formulata dalla ricorrente per essere autorizzata alla notifica del ricorso mediante pubblici proclami nei confronti dei docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento della Scuola dell'infanzia e primaria dell'UST di Torino (in cui era inserita anche la ricorrente e da cui è stata cancellata con il provvedimento impugnato), collocati in posizione inferiore rispetto alla ricorrente stessa e dunque controinteressati in quanto pregiudicati in caso di esito favorevole del giudizio;

Viso l'art. 41 comma 4 del codice del processo amministrativo;

Ritenuto che, in relazione a quanto rappresentato nell'istanza, sussistono i

presupposti per autorizzare la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione intimata, con le seguenti modalità:

A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del M.I.U.R. - Ufficio scolastico regionale per il Piemonte dal quale risulti:

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome e cognome della ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3) gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4) l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i soggetti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento della Scuola dell'infanzia e primaria dell'UST di Torino collocati in posizione inferiore rispetto alla ricorrente;
- 5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6) l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.) il testo integrale del ricorso introduttivo, come allegato;

B) in ordine alle prescritte modalità il MIUR - Ufficio scolastico regionale per il Piemonte ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto - il testo integrale del ricorso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

Il MIUR - Ufficio scolastico regionale per il Piemonte:

c) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto e gli avvisi di cui sopra;

d) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e del presente decreto, integrati dai suindicati avvisi; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto che detta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di 15 (quindici) giorni dall'adempimento;

P.Q.M.

Autorizza la notificazione per pubblici proclami del ricorso ai controinteressati, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Rinvia a data successiva all'avvenuto adempimento la fissazione della camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino il giorno 13 marzo 2020.

Il Presidente
Carlo Testori

IL SEGRETARIO